

Pubblicato il 12/10/2021

Sent. n. 1304/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2009, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rita Di Carlo e Stefano Grassi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Stefano Grassi in Firenze, via G. La Pira n. 21;

contro

Comune di Camaiore, parte non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n. [omissis] del Comune di Camaiore, Settore IV, Pianificazione Territoriale, U.O. 4.2 Edilizia Privata, recante l'ordine "alla Soc. Enel Distribuzione s.p.a. con sede in Lucca, via [omissis] di demolire le opere di cui sopra e ridurre in pristino lo stato dei luoghi entro 90 giorni dal ricevimento della presente, trattandosi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia eseguite senza denuncia di inizio attività ai sensi dell'art 135 della LR 01/2005";

nonché di ogni ulteriore atto e/o comportamento presupposto, consequenziale o comunque connesso al suddetto provvedimento, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ed in particolare:

del verbale del sopralluogo effettuato in data 18.12.2008 da personale del Comando Polizia Municipale (non conosciuto dalla ricorrente);

della nota prot. n. [omissis] del Comune di Camaiore, Settore IV, Pianificazione Territoriale, U.O. 4.2 Edilizia Privata, avente ad oggetto "Infrazione accertata al fabbricato in Via [omissis] - comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 - Numero Pratica E/09/05002".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 settembre 2021 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso [omissis] ha impugnato la nota (prot. n. 42699) del 28 luglio 2009 del Comune di Camaiore recante l'ordine "alla Soc. Enel Distribuzione s.p.a di ridurre in pristino lo stato dei luoghi entro 90 giorni dal ricevimento della presente, trattandosi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia eseguite senza denuncia di inizio attività ai sensi dell'art 135 della LR 01/2005".

La presente controversia riguarda la contestazione di un abuso edilizio effettuata dall'Amministrazione comunale di Camaiole nei confronti della ricorrente [omissis]avente ad oggetto un locale (di proprietà della medesima) adibito a cabina di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.

Nell'impugnare i sopra citati provvedimenti si sostiene l'esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione degli artt. 31 e ss. della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i. e degli artt. 77 e ss. della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1; a parere della società ricorrente non sussisterebbe l'abuso edilizio relativo al "cambio d'uso con opere edilizie di vano indipendente posto al piano terra di edificio al n. civico 137, in cabina elettrica dalle dimensioni di m. 4.55 x 3.10 circa, con altezza interna di m. 2.47 con solo di calpestio a – 45 cm", in quanto il vano di cui si tratta sarebbe stato sempre adibito a cabina elettrica;
2. la violazione degli artt. 3 e ss., 7 e ss., 10 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e degli artt. 31 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., in quanto l'Amministrazione non avrebbe indicato l'epoca di realizzazione degli abusi, nonché le norme che sarebbero state violate al momento della loro realizzazione;
3. la violazione degli artt. 1 e 3 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., del principio del legittimo affidamento e dei principi di precauzione e proporzionalità dell'azione amministrativa, oltre al venire in essere di vari profili del travisamento dei fatti, della contraddittorietà, dell'errore, della ingiustizia ed illogicità manifesta;
4. la violazione degli artt. 1 e 3 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; dell'art. 135 della legge reg. 3 gennaio 2005, n. 1 e del principio di precauzione e di proporzionalità dell'azione amministrativa.

Con ordinanza del 10 maggio 2021 n. 693/2021 questo Tribunale ha disposto lo svolgimento di un'attività istruttoria, chiedendo al Comune di Camaiole il deposito di una relazione sullo stato dei luoghi.

Lo stesso Comune ha depositato, in data 8 giugno 2021, alcuni documenti relativi alla cabina elettrica di cui si tratta.

All'udienza straordinaria del 29 settembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, così come richiesto dalla società ricorrente.

DIRITTO

1. Il ricorso è da accogliere, risultando fondato il primo motivo.

1.1 A tal fine è necessario premettere che il provvedimento di ingiunzione adottato dal Comune di Camaiole fa seguito alla contestazione dell'(asserito) abuso edilizio consistente nel "cambio d'uso con opere edilizie di vano indipendente posto al piano terra di edificio al n. civico 137, in cabina elettrica dalle dimensioni di m. 4.55 x 3.10 circa, con altezza interna di m. 2.47 con suolo di calpestio a – 45 cm".

1.2 In primo luogo va evidenziato come, anche ad ammettere che tale modifica edilizia sussista effettivamente, quest'ultima sarebbe urbanisticamente irrilevante, poiché attinente a un volume del tutto inaccessibile e privo di autonomia funzionale, risultando invariati sia il volume del manufatto computabile ai fini del rispetto dei parametri edilizi, sia il carico urbanistico dell'edificio residenziale.

1.3 Al fine di realizzare la (presunta) variazione dimensionale del locale-cabina non era necessario il rilascio di alcun titolo abilitativo, in quanto le cabine elettriche costituiscono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi destinazione d'uso urbanistica (v. TAR Marche, Sez. I, 14 novembre 2017, n. 862 e TAR Lombardia, Sez. II, 20 gennaio 2021, n. 69).

1.4 E poiché la realizzazione di una cabina elettrica è compatibile con qualsiasi destinazione eventualmente assegnata dagli strumenti urbanistici all'immobile in cui essa deve essere installata, è evidente che tale installazione non comporta alcun mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, trattandosi, al contrario, di un mero intervento di adeguamento impiantistico dell'edificio

residenziale (o dell'altro manufatto) cui la cabina è strumentale (in termini v., ad esempio, C.G.A.R.S., 19 dicembre 2008, n. 1145).

1.5 Si consideri, peraltro, che la circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973 (recante "Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici") ha previsto che gli interventi "connessi con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici" (tra cui gli impianti tecnici per l'utilizzo dell'energia elettrica) costituiscono "volumi tecnici ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile" e non sono interventi edilizi sottoposti ad autorizzazione (licenza edilizia, permesso di costruire o denuncia di inizio attività).

1.6 In conclusione l'accoglimento della sopra citata censura consente di assorbire le ulteriori deduzioni proposte.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune di Camaiore al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente FF

Savio Picone, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Ricchiuto

IL PRESIDENTE

Alessandro Cacciari

IL SEGRETARIO